

**Oggetto: Scadenario dei principali adempimenti tributari per il mese di marzo 2010.**

*Modello F24 – Nuova modulistica.*

Con il Prov. Ag. Entrate 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli F24 ed F24 – accise, da utilizzare per i versamenti telematici dal 29 ottobre 2007 e per i versamenti in forma cartacea a partire dal 1° gennaio 2008.

*Dichiarazione Modello UNICO – IRAP – IRES – ICI – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di Commercio – Termini di presentazione e di versamento.*

*(Trattasi di scadenza legata alla data di chiusura del periodo di imposta ed all'approvazione del bilancio)*

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in caso di presentazione in via telematica. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata il **30 settembre 2010**.

Adempiono **telematicamente** i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/ 1986 ed i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo; se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **16** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il versamento può essere, tuttavia, anche effettuato entro i trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo **2003** per l'IRES e **3800** per l'IRAP; la misura dell'acconto IRES – imposta sul reddito delle società, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2006, resta stabilita al **100** per cento (codice tributo **2001**). La stessa misura si applica nel calcolo dell'acconto IRAP ( codice tributo **3812**); le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Entro gli stessi termini del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi scade il versamento, mediante modello unificato di pagamento F 24, del diritto annuale alla Camera di Commercio (art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63); il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

Il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) deve esser presentato entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo esser inserito nel Modello UNICO.

### IVA – Dichiarazione annuale relativa al 2009 – Contribuenti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale – Istanza di rimborso del credito – Presentazione.

Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno **2009** in via autonoma da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, quali, ad esempio, le società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, decorre dal 1° febbraio e scade il **30 settembre** 2009, e la presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Il termine di versamento è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata; per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando l'importo da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

### REGISTRO IMPRESE – Nuove imprese – Comunicazione unica.

Si ricorda che a decorrere dal 3 aprile 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in materia di comunicazione unica per la nascita delle imprese; tale comunicazione unica vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

## **Lunedì 15 marzo 2010**

### IRAP - Amministrazioni dello stato ed Enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile.

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente, scade il termine per il versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente (artt. 16 e 30, D. Lgs. 446/1997).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

Il versamento va effettuato direttamente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

### Imposte sui redditi ed IVA - A associazioni sportive dilettantistiche – A associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni.

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della L. 13/05/99, n. 133 che abbiano optato per il forfait della L. 398/91, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, DPR 544/99, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco*.

### IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura.

Scade il termine entro il quale devono essere emesse le fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, quarto comma, DPR 26/10/72, n. 633, come modificato dall'art. 3, D.L. 29/09/97, n. 328).

### IVA – Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi.

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale ovvero la ricevuta fiscale, effettuate nel mese precedente, possono essere annotate con

un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi ex art. 24, D.P.R. 633/72, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri.

### IVA - Fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 (già Lit. 300.000) - Annotazione del documento riepilogativo.

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 emesse nel mese precedente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, DPR 695/96, infatti, per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad Euro 154,94, può essere annotato, con riferimento a tale mese ed entro il termine previsto dall'art. 23 comma 1 DPR. 633\72, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

### **Martedì 16 marzo 2010**

### Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Versamento.

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su diversi tipi di redditi, fra i quali:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1040**);
- redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi da collaborazione coordinata e continuativa (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1004**);
- redditi da partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Per il versamento si utilizza il modello F24.

### ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Determinazione e versamento.

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute nel mese precedente.

### IVA – Versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2009. Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi, in percentuale dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo, con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese; i contribuenti trimestrali devono tenere conto dell'acconto d'imposta versato nel mese di dicembre 2009.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo; il versamento si effettua mediante il modello F24 approvato con Prov. Ag. Entrate 20 giugno 2002, e con indicazione del codice-tributo 6099.

### CONCESSIONI GOVERNATIVE – Numerazione e bollatura di libri e registri – Società di capitali – Tassa annuale.

Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali tenuti da esercenti imprese soggetti ad IVA; il

termine di scadenza è stabilito con riferimento al termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente (art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

La tassa annuale è dovuta per le sole società di capitali nelle seguenti misure:

- ❖ Euro 309,87 prescindendo dal numero dei libri o registri e delle relative pagine;
- ❖ Euro 516,46 se il capitale ovvero il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di Euro 516.456,90.

Il versamento va effettuato mediante F24, con codice tributo 7085.

### IVA - Contribuenti mensili - Mese di febbraio 2010 - Versamento.

Scade il termine per il versamento, mediante modello F24 (codice tributo **6002**), relativo alla liquidazione del mese di febbraio 2010.

Si ricorda che, secondo le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 1998, deve essere calcolata, ai fini della liquidazione, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per cui il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

### IVA - Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione.

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1984, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311), scade il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di **febbraio 2010**.

### Imposta sugli intrattenimenti – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento.

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26/ 10/ 72, n. 640, come modificato dal D.Lgs. n. 60/ 99, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (**cod. tributo 6728**).

### INPS – Contributo alla gestione separata – Versamento.

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente e relativi a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- spedizionieri doganali;
- borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi del citato articolo di legge).

### ACCISE - Pagamento imposta.

Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

## **Giovedì 18 marzo 2010**

### IVA e Ritenute alla fonte - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza.

**IVA.** Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo – entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, non eseguito entro la scadenza del **16 febbraio 2010**, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (così come stabilito dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185) dell'imposta versata in ritardo.

La sanzione deve essere versata con il modello F24 contestualmente al versamento dell'imposta maggiorata degli interessi moratori, calcolati al tasso legale (3% annuo sino al 31 dicembre 2009, 1 % annuo con decorrenza 01 gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno.

**Ritenute alla fonte.** Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **16 febbraio 2010**.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- 8904 per l'IVA;
- 8906 per le ritenute;
- 1991 interessi da ravvedimento Iva.

### **Venerdì 19 febbraio 2010**

#### IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT mensili

*I provvedimenti attuativi, non ancora pubblicati alla data di chiusura del presente scadenziario, potrebbero modificare termini e modalità di adempimento della presente scadenza.*

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di (ovvero ricevuti da) soggetti passivi stabiliti in altri stati membri, relativi al mese di **febbraio 2010**.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea.

### **Martedì 30 marzo 2010**

#### REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta.

Scade il termine di trenta giorni per il versamento relativo a:

- Cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal **1° marzo 2010**;
- Contratti pluriennali relativi a immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° marzo 2010**;
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° marzo 2010**: versamento della prima annualità o dell'intero periodo.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- α) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno
- β) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

### **Mercoledì 31 marzo 2010**

#### A CONTI D'IMPOSTA – Imposte sui redditi – IRAP – Seconda o unica rata – Soggetti IRES – Versamento.

Per i soggetti IRPEG per i quali il mese di **marzo 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d'imposta; le somme dovute, con l'esclusione dei versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre, possono essere rateizzate.

L'acconto IRES ed IRAP, per il periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2009, si applica nella misura del **100** per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute; le somme a debito da versare mediante il nuovo

modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni; i codici tributo da utilizzare sono **2002** – IRES acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione e **3813** – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

### IMPOSTE SUI REDDITI – Detrazione del 55 per cento per risparmio energetico – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, e che hanno iniziato nel 2009 lavori che proseguono nel 2010, scade il termine per l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2). I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese.

### IMPOSTE SUI REDDITI/ IVA – Associazioni – Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Per gli enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2) ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per la presentazione del modello in relazione alle modifiche intervenute nell’anno precedente.

### IRES – TONNAGE TAX – Esercizio dell’opzione

Per le imprese marittime che intendono avvalersi del regime di determinazione della base imponibile, ai sensi degli artt. 155-161, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’opzione di cui all’art. 155 del medesimo testo unico, è stabilito entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale si intende fruire del predetto regime. Conseguentemente, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine scade il 31 marzo 2010.

### IVA – Autotrasportatori iscritti all’albo – Annotazione delle fatture emesse.

Scade il termine per l’annotazione delle fatture emesse nel **trimestre solare precedente** per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all’albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 289.

### IVA - Adempimenti di fine mese.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. Termine per l’annotazione del numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti da parte dei soggetti che utilizzano i mezzi trasporto nell’esercizio di un’attività d’impresa.

### IVA - Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative.

Entro oggi deve essere emessa l’autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30/08/1993, n. 331).

Sempre entro oggi deve essere emessa, da parte del medesimo soggetto, la fattura integrativa nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993, da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Intermediari finanziari – Comunicazione periodica – Trasmissione telematica.

Ai sensi del Provv. Ag. Entrate 19 gennaio 2007, per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione di riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese di **febbraio 2010**.

ACCISE – Gas naturale – Dichiarazione annuale - Versamento a conguaglio.

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'imposta per l'anno precedente (ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); entro lo stesso termine deve essere effettuato l'eventuale versamento a conguaglio, tenuto conto dei versamenti effettuati mensilmente in acconto.

MONITORAGGIO FISCALE – Intermediari che effettuano versamenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori – Comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Scade il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, dei dati relativi al 2009, così come previsto dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.